

ANGP/RMB/RC



AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Ufficio attività negoziale e gestione patrimonio

Autorizzazione del RUP alla richiesta di modifica, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., della durata del contratto stipulato con l'OE MAGNOLIA EVENTI Srl per i servizi di organizzazione di congressi, eventi e riunioni istituzionali dell'Agenzia Italiana del Farmaco - CIG 7332621E42

Con "Relazione del DEC ex art. 22 comma 2 del DM 49/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti", prot. n. 105140-P del 08/09/2021, il DEC del contratto in oggetto ha rappresentato l'opportunità di procedere ad una estensione della durata del contratto a consumo, stipulato con l'OE MAGNOLIA EVENTI Srl e recante CIG 7332621E42.

L'estensione della durata contrattuale, inizialmente fissata in 24 mesi e poi estesa con Determina DG n. 252/2020 sino prossimo 30 settembre 2021, è stata richiesta in ragione della opportunità di esaurire l'importo contrattuale ancora a disposizione che, alla data del 1° settembre 2021 risulta, da verifiche contabili interne, pari a € 42.356,07 oltre IVA.

Quanto alle ragioni della richiesta, connesse alla pandemia da COVID-19, si rimanda a quanto rappresentato in dettaglio nella sopra citata Relazione del DEC.

Preso atto che il DEC, considerato l'importo residuo sopra citato e avuto riguardo ai consumi storici dell'Agenzia, ha proposto di procedere ad una estensione della durata contrattuale per un periodo di circa ulteriori 12 mesi a partire dal 01/10/2021 e comunque non oltre il completo esaurimento del budget contrattualmente previsto e che trattasi di una stima temporale indicativa, essendo l'organizzazione di congressi, eventi e riunioni istituzionali dell'Agenzia Italiana del Farmaco suscettibile di oscillazione anche in funzione dell'andamento della curva epidemiologica da COVID-19.

Preso atto, infine, di quanto affermato dal DEC circa la correttezza e regolarità dei servizi finora svolti dal fornitore in parola.

Preso atto che con il Modulo di "Richiesta Acquisti previsti nel Budget", prot. n. 106956/P del 13/09/2021 e assunto in pari data al prot. n. CB/106965/A, l'Ufficio Stampa e della Comunicazione, su segnalazione del DEC, ha richiesto di procedere a detta estensione temporale del contratto a consumo recante CIG 7332621E42.

Verificato anche a cura del RUP in data 15/09/2021 presso l'Ufficio Contabilità e Bilancio che effettivamente, in base agli ordinativi effettuati da AIFA, l'importo contrattuale di € 207.294,00 oltre IVA, autorizzato con Determina DG n. 399/2018, non è ad oggi esaurito e che, alla data dell'01/09/2021, residua un importo di € 42.356,07 oltre IVA.

Preso atto, quindi, che per la modifica temporale in argomento non è previsto alcun importo aggiuntivo da corrispondere al fornitore rispetto alla somma massima non garantita già autorizzata con le Determina DG n. 399/2018.

Considerato che tale modifica è consentita dall'art. 106 comma 1 lettera a) del codice dei contratti pubblici in virtù del quale i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento *"se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro"*.

In particolare, infatti, tale possibilità di modifica della durata del contratto è stata espressamente prevista all'art. 3 comma 3 del Contratto in parola in virtù del quale *"In corso di esecuzione del presente Contratto, l'AIFA si riserva la facoltà di richiedere all'Aggiudicatario l'estensione della durata del contratto fino al completo esaurimento del corrispettivo massimo previsto per la prestazione di tutti i Servizi oggetto del presente Contratto, ove non esauritosi nell'arco dei ventiquattro mesi di durata contrattuale"*.


Considerato, inoltre, che tale estensione non ha l'effetto di alterare la natura generale del contratto, rimanendo invariate tutte le altre condizioni finanche quelle economiche.

Tutto quanto sopra premesso, preso atto delle ragioni poste a fondamento della richiesta, sussistendone tutti i presupposti di fatto e di diritto, si autorizza l'estensione della durata del contratto in argomento.

Roma, 15/09/2021

Il RUP

Raffaella Cugini



Allegati:

- Relazione del DEC prot. n. 105140-P del 08/09/2021
- Mod. 232_01 S&C prot. n. 106956/P del 13/09/2021